



# COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

COPIA

## DELIBERA N. 19

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI- AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **20:30 c.c.**, presso la sala delle adunanze indicata nell'avviso di convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
Ravasio Gianfranco	Sindaco	Presente
Bergamelli Sara	Consigliere	Presente
Morbi Matteo	consigliere	Presente
Moretti Fabio	Consigliere	Presente
Brusamolino Francesco	Consigliere	Presente
Gualteroni Mariachiara	Consigliere	Presente
Pulcini Bruno	Consigliere	Presente
Lodetti Floria	Consigliere	Presente
Avogadri Marta	Consigliere	Presente
Persico Nicola	Consigliere	Presente
Somma Doriana	Consigliere	Presente
Vismara Nicola	Consigliere	Presente
Morlotti Giovanni Franco	Consigliere	Presente
Di Vita Francesca	Consigliere	Assente
Maffeis Fausta	Consigliere	Presente
Adobati Roberto	Consigliere	Presente
Moretti Alessandro	Consigliere	Presente

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Laura Dordi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gianfranco Ravasio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **SETTORE TRIBUTI**

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI-  
AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024.**

Il sottoscritto, Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 10-04-2024

Il Responsabile del Settore  
f.to Laura Dordi

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 10-04-2024

Il Responsabile del Settore  
f.to Laura Dordi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 44 del 27/12/2023 di nomina degli incaricati di posizione organizzativa;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 25/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011);

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 20/04/2023 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di*

*investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera consiliare n. 27 del 31/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema Regolatorio I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell’art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*

Vista la deliberazione ARERA 3 AGOSTO 2023 n. 387/2023/R/RIF recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;

Vista la deliberazione ARERA 3 AGOSTO 2023 n. 386/2023/R/RIF recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;

Vista la determinazione ARERA 6 novembre 2023, n.1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF E 389/2023/R/RIF;

Visto il PEF 2022-2025 determinato da codesto Ente e i documenti ad esso allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Visto l'allegato parere di validazione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 28 dell'MTR-2 (allegato A deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 336/2021/R/RIF);

Dato atto che,

- All'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Nembro, **non è definito e non è operativo** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- Nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif con protocollo n. 7132 del 04-04-2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica

con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per il periodo 2024 -2025;

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall’altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2024 relativamente al Comune di Nembro è complessivamente pari ad € 1.445.416;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 1.081.783, sono così ripartiti<sup>2</sup>:

**COSTI VARIABILI € . 531.851**

**COSTI FISSI € . 533.069**

**ATTIVITA' ESTERNE € . 16.863**

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
  - la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:
    - 60 % (costi fissi) e 56% (costi variabili) a carico delle utenze domestiche;
    - 40% (costi fissi) e 44% (costi variabili) a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui all'**Allegato B**);

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR–2<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

<sup>3</sup> L'art. **4.1 MTR - 2** prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. **4.2 MTR-2**, ovvero  **$\rho a$  = Tasso di inflazione programmata (vedi art. 4.2 bis MTR - 2) – coefficiente  $X_a$**  (coefficiente di recupero di produttività – valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + **coefficiente  $QL_a$**  (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + **coefficiente  $PG_a$**  (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

---

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

#### **4.2 bis MTR - 2**

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $\pi_{i,aa}$ , è pari a 2,7%.

#### **Art. 4.4 MTR - 2**

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C_{116a}$ , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$  di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

#### **4.4 bis MTR - 2**

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C_{R1a}$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.

#### **Art. 4.5 MTR - 2**

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e, dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.

#### **Art. 4.6 MTR - 2**

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTS_a$  e  $CTR_a$ ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di  $sharing\ ba$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale sulla base di quanto previsto dal successivo comma 17.2.

#### **Art. 4.7 MTR - 2**

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif<sup>4</sup> che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il verbale della commissione bilancio del 17/04/2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione di validazione dell'aggiornamento PEF TARI 2024-2025 COMUNE DI NEMBRO (prot. 8620 del 19/04/2024);

Udita l'introduzione del Sindaco il quale evidenzia che le tariffe della Tari vengono determinate con una deliberazione di consiglio comunale entro il termine del 30 aprile sulla base dei costi individuati e classificati nel piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio ed approvato dal consiglio comunale. In tal modo si assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio con i coefficienti e meccanismi definiti dalla legge 147/2013. Le tariffe si riferiscono all'anno solare ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e quindi dal 1 gennaio 2024. Tali tariffe sono distinte per utenze domestiche ed utenze non domestiche; in entrambi i casi si compongono di una quota fissa e di una quota variabile. Il gestore ha predisposto il PEF per il periodo 2022/2025, approvato nel 2022 secondo la normativa ARERA. Il piano economico finanziario è soggetto ora ad aggiornamento biennale ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento (annualità 2024-2025). Per il 2024 le scadenze di pagamento sono definite in due rate: la prima il 17 giugno 2024, la seconda il 16 dicembre 2024. C'è comunque la possibilità del versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2024. L'argomento è stato trattato nel corso della Commissione bilancio del 17 aprile e cede la parola al professionista incaricato, sig. Albanese per l'illustrazione tecnica.

Sig. Albanese (Tecnico esterno). Evidenzia che con la legge 205/2017 sono stati conferiti ad ARERA i poteri in materia di regolazione inerenti al settore rifiuti (in aggiunta a quelli in essere riguardanti l'energia elettrica, il gas e l'acqua). Nel 2020 viene fatta la prima approvazione del PEF e nel 2022 ARERA ha modificato il periodo regolatorio ampliandolo fino a 4 anni con meccanismi di aggiornamento biennale. Nel 2022 viene fatto un primo piano con valenza quadriennale 2022-2025 e ora si va a fare l'aggiornamento previsto. Questo nuovo metodo si basa su costi storici riferiti all'anno A-2 (quindi per costruire il PEF 2024 ci si basa sui dati dell'anno 2022, che sono ovviamente inflazionati).

Per aggiornare quindi il PEF del 2024 sono stati assunti i dati del bilancio 2022 della SSA (il gestore) e i dati del Rendiconto del Comune del 2022 per la quota di competenza. I costi debitamente aggiornati con un'inflazione importante costituiscono i dati per il tariffario 2024. Nella colonna costo del gestore si trovano i costi della SSA che in aggiunta a quelli del COMUNE danno il totale, questi sono ripartiti in costi fissi (che sono quelli riferiti allo spazzamento, al lavaggio delle strade, agli ammortamenti...) e costi variabili (legati alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti). Procede poi con l'illustrazione dei dati contabili del PEF 2024/2024.

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Morlotti Giovanni (RinasciNembro). Chiede, per quanto concerne la situazione del 2023, che potrebbe essere in positivo o negativo, come influirà sull'anno 2025 e come influirà il possibile maggior costo del nuovo appalto rifiuti sulle tariffe finali.

Sig. Albanese (Tecnico esterno). Risponde che il meccanismo è sempre lo stesso: i costi si prendono in considerazione due anni dopo. Se però i ruoli emessi effettivi nell'anno di riferimento rispetto al PEF si discostano, questi vengono recuperati e conguagliati (nel lato riscossione non nei costi). Per costruire le tariffe si utilizzano i costi non i ricavi. Nel 2023 non si hanno ancora i dati disponibili, ma è più un problema del gestore e non del Comune. Per quanto concerne la gestione del bando di gara, gli effetti si vedranno dopo 2 anni. Quando si andrà a fare il PEF 2026-2027 si andranno a leggere i costi del nuovo gestore al quale sarà affidato il servizio. Non ci dovrebbero essere problemi in quanto il bando di gara è stato preparato in coerenza con questo sistema.

Morlotti Giovanni (RinasciNembro). Chiese se l'aumento del 9,6% sia stato spalmato su tutti in modo proporzionale, dai privati alle attività.

Dott.ssa Laura Dordi (Responsabile del settore economico finanziario). Specifica che tutti i costi del PEF si mettono insieme ottenendo dei costi fissi e variabili e poi si distribuisce in base alle superfici esistenti (ovvero dal censimento utenti TARI domestici e non) e da qui scaturiscono le tariffe. L'aumento viene calcolato all'inizio sui costi, infatti la norma prevede che le tariffe finali devono essere calcolate per garantire la copertura dei costi.

Morlotti Giovanni (RinasciNembro). Ritiene che il 9,6%, che è proporzionale alla svalutazione, dovrebbe essere riparametrato su tutti gli utenti finali.

Sig. Albanese (Tecnico esterno). Chiarisce che se il meccanismo di ripartizione è il medesimo degli anni precedenti, si attua l'aumento del 9,6% in modo indiscriminato su tutte le tipologie di utenze.

Morlotti Giovanni (RinasciNembro). Prende atto della situazione attuale e manifesta preoccupazione per il nuovo bando. Esprime ad ogni modo parere favorevole.

Moretti Fabio (Paese Vivo). Esprime parere favorevole del gruppo.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n. 16 voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti:

## **DELIBERA**

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,
  - Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente;
  - Di quantificare in € 1.064.920 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
  - Di quantificare in € 16.863 il gettito complessivo delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2024;
- 2) Di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato B**) quali parti integranti e sostanziali della presente, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato:
- 3) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

- 4) Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 5) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- Prima rata: 17 giugno 2024**
- Seconda rata: 16 dicembre 2024**
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024**
- 6) Di dare atto che sono confermati i prezzi di vendita dei sacchi per la raccolta dei r.s.u a approvati con deliberazione di Giunta comunale numero 22 del 22/01/2024;
- 7) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere all'elaborazione del ruolo TARI per **l'anno 2024**;

Con n. 16 voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

#### **Allegati:**

- 1) Piano Economico Finanziario;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Il Sindaco  
f.to Gianfranco Ravasio

Il Vice Segretario Comunale  
f.to Laura Dordi

**COPIA**

## DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 DEL 24-04-2024

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 16-05-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 31-05-2024

Nembro, lì 16-05-2024

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
F.to Laura Dordi

**COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI** (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 16-05-2024

Nembro, lì 16-05-2024

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
F.to Laura Dordi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 26-05-2024

Nembro, lì 26-05-2024

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Laura Dordi